



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 dicembre 2011 n.206

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 12 della Legge 28 ottobre 2005 n.148;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 22 dicembre 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della
Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 4 AGOSTO 2008 N. 114 E SUCCESSIVE MODIFICHE – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS NATURALE DA RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 14

(Impianti privi della relazione tecnica ai sensi del D.R. n.30/1983 e del D.R. n. 46/1984)

1. Gli impianti di cui al presente articolo sono sottoposti ad interventi di adeguamento tramite una preventiva progettazione, secondo la tempistica indicata nella sotto riportata tabella:

Data contratto iniziale della fornitura gas	Tempo di adeguamento a partire dall'entrata in vigore del presente decreto
Dal 1979 al 1981	Entro 48 mesi
1982	Entro 54 mesi
Dal 1983 in poi	Entro 60 mesi”

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114 è così modificato:

“Art. 15

(Impianti dotati della relazione tecnica ai sensi del D.R. n.30/1983 e del D.R. n. 46/1984)

1. Gli impianti di cui al presente articolo sono sottoposti ad una prima manutenzione funzionale entro 4 anni dall’entrata in vigore del presente decreto delegato.”.

Art. 3

1. L’articolo 17 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114 è così modificato:

“Art. 17

(Tabella riassuntiva delle attività previste dal presente Capo)

	1° Manutenzione funzionale e adeguamenti ex.iniziali art. 15	Adeguamenti alle presenti Norme di sicurezza	Manutenzione e controlli periodici	Prova di tenuta	Libretto d’impianto
Impianti privi di relazione tecnica (1)		Entro 48, 54, 60 mesi dall’entrata in vigore con progettazione; deroghe	Dopo l’adeguamento secondo artt. 11 e 12	Ogni 10 anni dall’adeguamento	Al termine dei lavori di adeguamento
Impianti dotati di relazione tecnica	entro 4 anni; non conformità da adeguare immediatamente	Entro 4 anni dalla prima manutenzione funzionale; deroghe	Dopo la prima manutenzione funzionale secondo artt. 11 e 12	Ogni 10 anni dalla prima manutenzione funzionale	Alla prima manutenzione funzionale

- (1) oppure: impianti dotati di relazione tecnica ma con sostanziali modifiche rispetto a quanto in essa previsto.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 dicembre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta